



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge statutaria recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria).”.

I Consiglieri regionali

F.to Domenico Giannetta

F.to Pierluigi Caputo

F.to Vito Pitaro

F.to Giuseppe Mattiani

F.to Angelo Brutto

Proposta di legge statutaria recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria).”.

Relazione Illustrativa

Lo statuto regionale vigente prevede che la Giunta regionale sia composta da un numero massimo di sette assessori (incluso nella base di calcolo il Presidente della Giunta regionale).

L'Articolo 1 della proposta di legge di revisione statutaria propone la modifica dell'articolo 35 dello Statuto, intervenendo sul numero dei componenti della Giunta regionale, ai sensi della legislazione statale vigente (*id est*, articolo 14, comma 1, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per come modificato dall'articolo 1, comma 1 della Legge 8 agosto 2025, n. 122).

In particolare, la nuova lettera b) dell'articolo 14, comma 1, decreto legge n. 138/2011 consente alle regioni con popolazione fino a 2 milioni di abitanti, di aumentare a fino a due unità il numero di assessori stabilito dalla legge.

A fini della determinazione del numero massimo degli assessori regionali, la medesima lettera b) ancora il dato ad una quota (1/5) dei componenti del consiglio regionale e specifica che *“Ai fini del calcolo del numero massimo degli assessori regionali, il presidente della Giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei componenti del Consiglio regionale”*.

L'articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 122/2025 consente alle regioni di adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma di revisione statutaria proposta, pertanto, prevede che la giunta regionale sia composta da un numero di assessori nel limite massimo previsto dalla legislazione statale, utilizzando appositamente un rinvio mobile alla normativa statale, al fine di evitare la necessità di eventuali successive opere di adeguamento.

La modifica statutaria proposta, in attuazione della legislazione statale di principio, sarà contenuta nei limiti degli stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

L'articolo 2 della proposta di legge introduce la possibilità per il Presidente della Giunta regionale, di nominare fino a due sottosegretari che possano coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato, con la finalità di assicurare un più efficiente coordinamento dell'azione di governo.

La proposta di modifica si inserisce in un più ampio percorso di rafforzamento dell'efficienza dell'azione di governo regionale, di semplificazione dei processi decisionali e di miglior raccordo tra la Presidenza e l'insieme della Giunta.

Essa si pone in linea con esperienze già maturate in altre regioni (Marche, Lombardia, Piemonte, Abruzzo, Toscana, Emilia Romagna, Molise) e con i principi costituzionali di autonomia organizzativa e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

La proposta di modifica si limita a introdurre una facoltà in capo al Presidente, lasciando alla successiva legge regionale la disciplina dell'attuazione della disposizione.

La presente proposta di legge di revisione statutaria ha, per la sua stessa natura, carattere ordinamentale e come tale non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge statutaria non comporta nuovo o maggiori oneri a carico del bilancio regionale atteso che la modifica proposta ha natura prettamente ordinamentale. L'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 122/2025 consente alle regioni di adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La proposta di modifica si limita, inoltre, ad introdurre all'articolo 2 la facoltà di nomina in capo al Presidente della Giunta di due figure di Sottosegretario chiamate a coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, rinviando ad una successiva legge ordinaria gli aspetti afferenti l'attuazione della presente disposizione statutaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: “Proposta di legge statutaria recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria).”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifiche all'articolo 35 della l. r. n. 25/2004	//	//	//
2	Inserimento dell'articolo 34-bis alla l.r. l. r. n. 25/2004	//	//	//
3	Indica l'invarianza finanziaria del testo della proposta di legge	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale	//	//	//	

Proposta di legge statutaria recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria).”.

Art. 1

(Modifiche all’articolo 35 della l. r. n. 25/2004)

1. Nel comma 3, dell’articolo 35 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), le parole: “non superiore a sette” sono sostituite dalle seguenti: “nel numero massimo consentito dalla legge statale”.

Art. 2

(Inserimento dell’articolo 34-bis alla l.r. n. 25/2004)

1. Dopo l’articolo 34 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, è inserito il seguente:

“Articolo 34-bis

(Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale)

1. Il Presidente può nominare fino a due Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale, per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta, senza diritto di voto.

2. Ai Sottosegretari si applicano le norme sull’ineleggibilità e sulle incompatibilità previste per i Consiglieri regionali. La legge regionale disciplina l’attuazione del presente articolo.”

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.